



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3350/2024

**Oggetto: INTERVENUTA DECADENZA DEL DECRETO MINISTERIALE N. 16518 DEL 1998 PER CESSAZIONE ATTIVITÀ. DISMISSIONE DEL DEPOSITO DI OLI MINERALI SITO NEL COMUNE DI GENOVA, VIA SANT'AMBROGIO DI FEGINO N. 2. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ENI REWIND S.P.A.. AUTORIZZAZIONE ALLA DEMOLIZIONE IMPIANTI.**

In data 19/12/2024 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto Dirigenziale;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

**Richiamato** lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

### **Visti**

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### **Visti**

il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

### **Visti**

il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n. 367, recante “Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti”;

il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, recante “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. n. 1741/33 convertito nella L. n. 367/1934”;

il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, recante “Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali”;

la L. 23 agosto 2004, n. 239, di riordino del settore energetico;

il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce la competenza statale sugli impianti di lavorazione e i depositi costieri in quanto strategici;

il D.C.M. 26 maggio 2021, n. 17, recante “Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la circolare 07.10.2004, n. 165 della Direzione Generale per l'Energia del Ministero delle Attività Produttive, recante “Legge 239/2004 - Prime indicazioni per il settore petrolifero”. la Legge regionale 29.05.2007, n. 22, “Norme in materia di energia” e ss.mm.ii;

**Visto**, in particolare l'art.1, comma 56, della Legge 239/2004 che sottopone, tra l'altro, ad



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

autorizzazione:

- l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di oli minerali;
- la variazione di oltre il 30 % della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio;
- la dismissione degli stessi stoccaggi;

### **Premesso che**

la scrivente amministrazione risulta competente in materia di autorizzazione allo stoccaggio di oli minerali limitatamente ad alcune tipologie di impianti specificatamente individuate dalla norma, subentrando in ciò alle amministrazioni dello Stato (Ministero/Prefettura);

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 47035 del 25.07.2024 ENI REWIND S.p.A., in quanto mandatario e comodatario di ENI LIVE S.p.A., proprietaria dell'area sita in Genova, Via Sant'Ambrogio di Fegino, ha trasmesso, tramite lo studio di progettazione FPA Progetti S.r.l., istanza di autorizzazione alla dismissione del deposito di oli minerali in oggetto;

dalla verifica del fascicolo trasmesso dall'allora denominato Ministero delle Attività Produttive, la consistenza del deposito di carattere commerciale, autorizzato con Decreto Ministeriale n. 16518 del 1998, già rilasciato ad ATRIPLEX S.r.l., poi divenuta AGIPFUEL S.p.A., locato a SUPERGAS OIL COMPANY S.r.l. e poi definitivamente a carico di ENI dal febbraio 2010, risulta pari a 5.461 m<sup>3</sup>;

nell'istanza la Società precisa che i prodotti petroliferi contenuti in fusti, pari a 38 m<sup>3</sup>, non sono più presenti in sito e pertanto la capacità complessiva del deposito risulta essere di 5.423 m<sup>3</sup>, così distribuita:

- serbatoio interrato per gasolio m<sup>3</sup> 40;
- serbatoio interrato per petrolio m<sup>3</sup> 12,5;
- serbatoio interrato per gasolio m<sup>3</sup> 40;
- serbatoio interrato per benzina m<sup>3</sup> 12,5;
- serbatoio interrato per benzina m<sup>3</sup> 17;
- serbatoio fuori terra gasolio uso domestico m<sup>3</sup> 76;
- serbatoio interrato per petrolio m<sup>3</sup> 17;
- serbatoio fuori terra per olio combustibile m<sup>3</sup> 234;
- serbatoio interrato per benzina m<sup>3</sup> 25;
- serbatoio fuori terra per olio combustibile m<sup>3</sup> 2654;
- serbatoio interrato per benzina m<sup>3</sup> 25;
- serbatoio fuori terra gasolio riscaldamento domestico m<sup>3</sup> 2270;

sono previste le demolizioni di tutti serbatoi e delle relative opere accessorie esistenti nel lotto, come elencato nella relazione tecnica allegata, ad eccezione della cabina elettrica, della centrale termica del magazzino oli e del fabbricato adibito ad uffici e sue pertinenze;

all'istanza è stato allegato:

- Piano di demolizione e Indagine per la rimozione dei serbatoi;
- Relazione tecnico descrittiva;
- Planimetrie dello SDF - SDC e SDP;
- Relazione fotografica;
- Cronoprogramma;

attualmente il deposito non risulta attivo ed il sito è stato oggetto di un procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. iniziato nel 2001;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

alla luce dell'Analisi di Rischio approvata dal Comune di Genova con D.D. 2013-151.0.0.0.-14 il sito stato classificato non contaminato ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con nota prot. n. 48550 del 01.08.2024 è stato avviato il procedimento e convocata la conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, di cui all'art. 14bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per l'autorizzazione alla dismissione dell'impianto, a seguito della quale il richiedente potrà procedere allo smantellamento degli impianti. Nella stessa nota è stato precisato che il procedimento si concluderà con una presa d'atto della decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per intervenuta cessazione della stessa;

con la suddetta nota è stato comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma in 180 giorni;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali;
- i rimedi esperibili in caso di inerzia;

**Atteso che** la comunicazione è stata indirizzata, oltre che agli enti istituzionalmente chiamati ad esprimere parere ai sensi della L. n. 239/2004, ossia Agenzia delle Dogane, Comando Vigili del Fuoco, Camera di Commercio, Comune territorialmente competente per gli aspetti urbanistico-edilizi, anche agli uffici ambientali perché valutassero la necessità di un'eventuale riapertura/aggiornamento del procedimento di bonifica. Le amministrazioni e gli enti in indirizzo sono stati invitati, altresì, a comunicare tempestivamente l'eventuale non competenza nel procedimento e ad indicare eventuali ulteriori uffici ritenuti competenti e non elencati tra i destinatari;

### **Preso atto che**

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 47986 del 30.07.2024 l'Ufficio Rifiuti, Bonifiche ed Emissioni in atmosfera ha rilasciato parere in ordine alla dismissione definitiva degli impianti e all'accertamento della qualità ambientale;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 48887 del 02.08.2024 è pervenuta richiesta di pagamento degli oneri istruttori da parte di ASL 3 Genovese per il rilascio del parere in materia igienico sanitaria, oneri che risultano essere stati corrisposti dalla Società come riscontrato con nota assunta al protocollo con n. 49072 del 05.08.2024;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 50492 del 12.08.2024 è pervenuta una richiesta di chiarimenti da parte di Difesa Suolo Regione Liguria che è stata trasmessa da questa amministrazione a ENI REWIND S.p.A. con nota protocollo n. 50665 del 13.08.2024;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 52208 del 27.08.2024, inviata per conoscenza anche alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, il Servizio Tutela del Paesaggio di Regione Liguria ha comunicato che l'intervento richiesto non rientra tra le competenze regionali così come definite dall'art. 6 della L.R. n. 13/2014 e s.m.i. (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e pertanto, non essendo dovuto alcun parere/autorizzazione, di aver provveduto all'archiviazione della pratica;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 52437 del 28.08.2024 la Direzione Regionale Vigili Fuoco ha comunicato di non avere competenza in merito al progetto di demolizione in oggetto;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 53009 del 02.09.2024



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

ARPAL ha valutato il documento “Piano di rimozione delle strutture e piano di campionamento” presentato dalla Società ed ha proposto prescrizioni integrative;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 54273 del 09.09.2024 il Comune di Genova – Ufficio Bonifiche e Rifiuti ha fornito il proprio parere richiamando alcune prescrizioni (in particolare n. 8, 9, 10 e 11) della D.D. 2013-151.0.0.0.-14 di approvazione del documento di Analisi di Rischio ritenute valide per l'intervento in esame;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 54956 del 12.09.2024 il Comune di Genova – Settore Urbanistica ha comunicato che l'area oggetto della dismissione non è soggetta alla tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e con riferimento alla normativa urbanistica vigente, e in particolare a quella di livello comunale, ha comunicato di non ravvedere motivi ostativi alla dismissione in argomento;

con nota prot. n. 57143 del 24.09.2024 la scrivente amministrazione ha sollecito la Società a fornire riscontro in ordine alla richiesta avanzata dal Settore Difesa Suolo di Regione Liguria più soprarichiamata;

con nota prot. n. 57145 del 24.09.2024 la ASL 3 Genovese è stata sollecitata a rilasciare il parere di competenza in materia igienico – sanitaria che è quindi pervenuto, favorevole, con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 57967 del 27.09.2024;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 59067 del 02.10.2024 la Società ha fornito riscontro alla richiesta avanzata dalla Difesa Suolo di Regione Liguria;

con nota prot. n. 59240 del 03.10.2024 è stata trasmessa a Regione Liguria la risposta pervenuta dalla Società, con richiesta di riscontrare entro 30 gg dalla data della nota stessa;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 62004 del 16.10.2024 il Settore Difesa Suolo di Regione Liguria ha trasmesso il proprio parere;

in particolare Regione Liguria, nell'esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, al progetto in oggetto, ha provveduto a trasmettere in allegato il relativo assenso con valore di autorizzazione idraulica ai sensi del R.R. n. 3/2011 per demolizione di manufatti in fascia di inedificabilità assoluta di un rio Senza Nome in via Sant'Ambrogio di Fegino nel comune di Genova (GNT000025), contenente prescrizioni;

con nota prot. n. 70151 del 26.11.2024 è stato comunicato alla conferenza di ritenere acquisiti favorevoli senza condizioni i pareri dell'Ufficio delle Dogane e del Dipartimento Provinciale dei Vigili del fuoco, per silenzio assenso in base alla normativa vigente, in assenza di richieste di integrazioni o chiarimenti e comunicazioni di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione;

### **Dato atto che**

in data 25.11.2024 è stata inserita tramite la BDNA la richiesta di comunicazione ai fini antimafia. Nell'attesa con nota prot. n. 70145 del 26.11.2024 è stato chiesto alla Società di fornire autocertificazione per i membri del Consiglio di Amministrazione, in quanto agli atti risultava compilata esclusivamente l'autocertificazione del procuratore firmatario dell'istanza;

a riscontro della suddetta richiesta con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 71232 del 02.12.2024 la Società ha dichiarato che ENI REWIND S.p.A., essendo partecipata e controllata, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice Civile, da ENI S.p.A. e, quindi, per tramite di questa, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non è tenuta all'ambito di applicazione della normativa antimafia in forza dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, allegando a tale proposito Dichiarazione dell'Amministratore Delegato di ENI REWIND S.p.A.,



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

della Responsabile della Segreteria Societaria di ENI S.p.A., nonché Visura Camerale aggiornata della Società;

### **Atteso che**

con nota prot. n. 72481 del 06.12.2024 è stato chiesto il pagamento gli oneri di istruttoria, previsti dalla D.G.P. n. 183/2011, pari ad € 500,00 (cinquecento), da effettuarsi tramite piattaforma PagoPA, in quanto da verifica contabile era emerso che non risultavano essere stati corrisposti;

gli stessi risultano essere stati versati in data 06.12.2024; copia della ricevuta del versamento è stata assunta a protocollo con n. 72868 del 09.12.2024;

### **Ritenuto**

che sussistano le condizioni per dichiarare l'intervenuta decadenza del D.M. n. 16518 del 1998, per avvenuta cessazione dell'attività;

di autorizzare pertanto lo smantellamento degli impianti, impartendo puntuali prescrizioni in relazione ai diversi pareri pervenuti da parte degli enti competenti intervenuti nel procedimento;

in considerazione del fatto che né Agenzia delle Dogane né Vigili del Fuoco sono intervenuti nel procedimento, sebbene regolarmente convocati, che prima di intraprendere ogni attività venga verificato ad ogni buon conto, da parte del Proponente, presso i suddetti uffici la necessità di eventuali ulteriori adempimenti;

**Vista** la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 7388 del 10.12.2024;

**Dato atto che** l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Rosetta Sbarbaro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Atteso che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

**Considerato che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Dato atto che** il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. come da allegato;

**Atteso che** il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

### DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi eventuali diritti di terzi:

- A) di dare atto della avvenuta dismissione dell'attività di stoccaggio di oli minerali presso il deposito sito di Via Sant'Ambrogio di Fegino n. 2 nel Comune di Genova;
- B) di prendere atto conseguentemente dell'intervenuta decadenza del D.M. n. 16518 del 1998 per cessazione dell'attività;
- C) di approvare il Progetto Definitivo di dismissione del deposito proposto da ENI REWIND S.p.A. in Allegato 1 al presente atto e conseguentemente di autorizzare lo smantellamento degli impianti come in premessa specificato;
- D) di subordinare l'intervento al rispetto delle prescrizioni e condizioni impartite dagli enti nei pareri, nulla osta e autorizzazioni di competenza in Allegato 2 che costituiscono parte essenziale ed integrante del presente atto e che qui si intendono espressamente richiamati, nonché alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:

### Carattere generale

#### *Comunicazioni*

1. la data di inizio lavori dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova nonché agli altri enti interessati al procedimento nei modi e nei tempi previsti dalle norme o dalle prescrizioni impartite dagli enti stessi (Allegato 1);
2. dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova e agli enti interessati all'intervento la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori, a mezzo nota scritta del Direttore dei Lavori, il quale dovrà attestare la conformità di quanto realizzato con il progetto approvato;

#### *Termini per la realizzazione dell'intervento*

3. i lavori dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data del presente atto e dovranno essere completati entro 36 mesi dalla data di inizio;
4. nel caso in cui non sia possibile iniziare i lavori entro un anno dal rilascio del presente atto o completarli entro il termine sopra stabilito, dovrà essere presentata istanza di proroga prima della scadenza del termine. L'istanza di proroga, sia di inizio che di fine lavori, dovrà indicare le motivazioni per cui non è stato possibile rispettare i termini stabiliti;

#### *Fase di cantiere e realizzazione dell'intervento*

5. prima dell'inizio lavori dovrà essere inoltrata alla competente U.O.C. Acustica del Comune di Genova apposita istanza per l'ottenimento della prescritta autorizzazione per attività rumorosa temporanea relativa al cantiere;
6. prima dell'inizio lavori, al fine di evitare possibili interferenze/ripercussioni sulla viabilità, dovranno essere contattati i competenti uffici comunali per una corretta gestione dell'impatto dei mezzi sulla viabilità stessa;
7. dovranno essere ottemperati gli eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi presso il competente Comando Vigili del Fuoco nonché presso l'Ufficio delle Dogane in materia fiscale;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

8. dovrà essere assunta la piena responsabilità per gli eventuali danni che potessero comunque essere arrecati a persone o cose in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio delle opere in questione, sollevando la Città Metropolitana di Genova e gli enti interessati al procedimento da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero, da tali opere, danneggiati;
9. il titolare della presente autorizzazione dovrà provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e di ogni altra opera che venisse manomessa o danneggiata durante il corso dei lavori e in ogni caso a seguito della dismissione dell'impianto;
10. presso il cantiere dovrà essere conservata, a disposizione degli organi di controllo, il titolo abilitativo e la relativa documentazione tecnico progettuale in base alla quale lo stesso è stato emesso;
11. nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure di legge atte ad evitare danni alle persone ed alle cose o inquinamento ambientale;
12. all'ingresso del cantiere, in vista al pubblico, dovrà essere posto il cartello indicatore chiaramente leggibile, avente le caratteristiche ed i contenuti prescritti;

### **Regione Liguria – Difesa Suolo**

13. durante le operazioni di demolizione dovranno essere adottate modalità operative e precauzioni per non compromettere la stabilità delle strutture interrato del rio Senza Nome al disotto di via Sant'Ambrogio di Fegino;
14. preliminarmente all'esecuzione dei sondaggi/lavori dovrà essere svolta un'indagine, con i soggetti titolari, finalizzata a verificare la presenza di condotte ed utenze nell'area oggetto di intervento, con particolare riferimento a condotte del gas ed oleodotti, al fine di individuarne l'esatto posizionamento e non provocare danni alle stesse;
15. i lavori dovranno essere realizzati a regola d'arte, nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme, conformemente agli elaborati progettuali conservati agli atti del Settore, con l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e normativi per evitare danni presenti e futuri a terzi nonché, in particolare, per la tutela della pubblica e privata incolumità;
16. il soggetto autorizzato è tenuto a dare tempestiva comunicazione della data di inizio e completamento dei lavori, indicando il nominativo ed i recapiti del direttore dei lavori, anche per l'esecuzione delle eventuali attività propedeutiche preliminari all'esecuzione dei lavori, al competente Settore regionale Difesa del Suolo, che può in ogni momento ed ai soli fini idraulici accertare la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato;
17. sono a carico del soggetto autorizzato la responsabilità per qualunque danno, che dovesse derivare, a sé ed a terzi, alle sponde, alle arginature e ad altri manufatti per effetto dell'esecuzione dei lavori autorizzati, anche se dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua interessato, tenendo manlevata la Regione da qualunque pretesa avanzata da terzi che si ritenessero danneggiati;
18. il nulla osta idraulico ha validità pari ad un anno e la sua efficacia decorre dalla data di comunicazione della determinazione conclusiva positiva del procedimento di conferenza dei servizi. Nel caso in cui i lavori non si concludano nel termine ivi indicato dovrà essere presentata apposita istanza di rinnovo e/o proroga presso la competente Difesa Suolo di Regione Liguria;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

### **ARPAL**

19. dovrà essere previsto il campionamento delle pareti dello scavo relativo alle seguenti aree: zona serbatoi 8, 9, 10,12, pensilina di carico 22-23, zona serbatoi 28, zona lavaggio automezzi 17; motivare l'esclusione delle aree 15 (centrale termica) e 19 (magazzino oli) dall'indagine dei suoli;
20. i campioni di fondo scavo dovranno essere rappresentativi dell'area sottostante i serbatoi e ottenuti dalla miscelazione di più incrementi prelevati da diversi punti dell'area; lo stesso per i campioni per le pareti scavo;
21. in caso di rinvenimento di materiali di riporto, come definito dall'art. 41 del D.L. 69/2013 e dalla Linea Guida SNPA 46/2023 "miscela costituita da materiale antropico e terreno..." oppure come definito nella medesima Linea Guida "alternanza di livelli di materiali antropici e terreno...", si dovranno effettuare i relativi campionamenti e analisi secondo criteri e modalità riportate nella suddetta Linea Guida SNPA. In particolare, l'aliquota campionata ai sensi dell'Allegato 2, Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è destinata al confronto con le CSC, quella invece campionata tal quale sarà sottoposta al test di cessione ai sensi dell'art. 3 del D.M. 05/02/1998 per tutti i parametri previsti dallo stesso;
22. nel caso in cui nel corso degli scassi venisse rinvenuta la falda freatica e non risultasse possibile effettuare i campioni di suolo in quanto saturo, dovrà essere prevista l'installazione di piezometri (o valutata l'efficienza dei piezometri relativi al procedimento di bonifica concluso) atti a verificare la conformità delle acque sotterranee. Il posizionamento e il numero di piezometri dovrà comunque essere concordato con gli enti di controllo e il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà prevedere i seguenti parametri: Piombo, BTEXS, IPA, alifatici clorurati/alogenati cancerogeni e non, idrocarburi totali;
23. le date di effettuazione dei campionamenti dovranno essere comunicate con il consueto anticipo di almeno 15 giorni, al fine di permettere agli enti di controllo (Città Metropolitana di Genova/ARPAL) di effettuare eventuali campionamenti in contraddittorio;
24. potranno essere utilizzati come materiale di riempimento dei vuoti prodotti dagli scavi, in alternativa al materiale da cava, terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti ai sensi del D.P.R. 120/2017 o da aggregati riciclati gestiti come End of Waste prodotti da impianti di recupero rifiuti inerti per garantire maggiore coerenza con quanto previsto dall'art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
25. nel caso di rinvenimento della falda e della conseguente necessità di aggotamento delle acque, nonché nel caso di rimozione di acque meteoriche rinvenute negli scavi, dovranno essere adottate le opportune misure di depurazione e l'eventuale scarico dovrà essere autorizzato;
26. nel caso in cui i risultati delle indagini dei suoli evidenziassero la non conformità rispetto ai limiti Tabella 1, Colonna B, dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere riavviato un procedimento ai sensi dell'art. 242 dello stesso decreto;

### **Ufficio Bonifiche Città Metropolitana di Genova**

27. al termine dei lavori di dismissione del deposito e di ripristino del piano campagna del sito, dovranno essere installati 3/4 nuovi piezometri di monitoraggio delle acque sotterranee del sito, atti a coprirne l'intero acquifero, al fine di una eventuale rivalutazione del procedimento di bonifica, in relazione alla conformità ai valori di CSC definiti dal D.Lgs. 152/2006 per i parametri HCTOT, IPA, BTEXS, MTBE e solventi clorurati;





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

28. il complesso dei risultati analitici dei previsti campionamenti di terreno e di eventuali acque sotterranee dovrà quindi essere utilizzato per verificare la necessità di una revisione dell'Analisi di Rischio approvata con D.D. 2013-151.0.0.0.-14 del Comune di Genova, segnatamente alla rimodulazione del modello concettuale e numerico del sito, in funzione della riapertura del procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 6 e 9 della L.R. 10/2009, che al momento risulta concluso con nota Comune di Genova assunta al protocollo con n. 40068 del 07/07/2016;

### **Ufficio Bonifiche Comune di Genova**

29. dovranno essere effettuati accertamenti sulla qualità del suolo/sottosuolo sottostante, in contraddittorio con gli enti di controllo. In particolare, visti gli esiti delle verifiche di integrità dei serbatoi eseguite nel gennaio 2011, si evidenzia che il serbatoio n. 1 è risultato non a tenuta;

30. eventuali superi delle CSR così calcolate dovranno essere valutati e gestiti o mediante interventi di messa in sicurezza/bonifica o riformulando il documento di Analisi di Rischio;

31. sulla base degli esiti delle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee (e di potenziali future campagne di AQA della matrice terreno), delle indicazioni degli enti di controllo anche sulla base degli eventuali controlli effettuati direttamente in sito, ci si riserva di richiedere in corso d'opera ulteriori indagini qualora fosse necessario provvedere a verifiche più approfondite allo scopo di rendere più completa la caratterizzazione del sito ovvero di definire al meglio la prosecuzione della pratica;

32. dovranno risultare dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Agenzia del Territorio, nonché recepiti nei documenti edilizi e nei provvedimenti urbanistici relativi al sito in esame, i seguenti vincoli d'uso:

- presenza di superficie pavimentata sull'intera area del sito da mantenere in condizioni integre, assenza di volumi interrati e seminterrati, edifici commerciali on site con caratteristiche di cui alla tabella 5, parte 2.3 (allegata quale parte integrante del presente atto);
- nel caso in cui la configurazione futura del sito dovesse comportare modifiche del modello concettuale adottato nel documento in esame, si dovrà rielaborare l'analisi di rischio sito-specifica;

### **Ufficio Procedimenti Concertativi Comune di Genova**

33. eventuali titoli edilizi necessari alle opere in oggetto, dovranno essere acquisiti, in separata sede, con appositi procedimenti presso gli enti competenti;

### **ASL 3 Genovese**

34. dovranno essere mantenute continuativamente condizioni di esercizio conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

### **Disposizioni di chiusura**

35. Per quanto non previsto dal presente atto ENI REWIND S.p.A. dovrà attenersi a quanto indicato in progetto;
36. tutte le eventuali modifiche che dovessero essere apportate in fase esecutiva al progetto autorizzato dovranno essere preventivamente comunicate alla Città Metropolitana di Genova e agli enti interessati. Nel caso in cui le varianti dovessero configurarsi come sostanziali, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Città Metropolitana di Genova. Qualora la modifica incida esclusivamente su una autorizzazione di settore, alla Città Metropolitana potrà essere inviata attestazione dell'avvenuto assenso da parte dell'amministrazione interessata con documentazione idonea a descrivere la modifica da effettuarsi.

### **TRASMETTE**

il presente atto a:

- ENI REWIND S.p.A.;
- Regione Liguria;
- Comune di Genova;
- Agenzia delle Dogane;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- ARPAL;
- ASL 3 Genovese;
- e, per conoscenza, alla CCIAA.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dall'efficacia del presente atto.

Il Proponente dovrà pertanto ottenere presso ciascuna amministrazione competente, prima dell'eventuale scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione di settore in caso di durata inferiore all'atto autorizzativo di Città Metropolitana di Genova.

Sono fatte salve le sanzioni anche penali previste dalle vigenti normative di settore.

Le amministrazioni interessate, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite, provvedendo ai controlli del caso.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 147 giorni dal ricevimento dell'istanza.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIOVANNI TESTINI)  
con firma digitale**